

Savigliano, 20/06/2022

Prot. n. 12/2022

INDENNITA' DI TRASFERTA: FACCIAMO CHIAREZZA

Nel corso del rapporto di lavoro può accadere che il dipendente sia chiamato a svolgere la propria prestazione in un luogo diverso rispetto a quello definito in sede di assunzione. Si definisce "trasferta" lo spostamento temporaneo del lavoratore dalla normale sede ad altro luogo di lavoro.

Solitamente i contratti collettivi prevedono, a favore del lavoratore comandato in trasferta, l'erogazione di un'indennità in misura variabile che, in base all'art. 51, comma 5, TUIR, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L'esenzione spetta fino alla concorrenza dei seguenti importi:

- **46,48 euro giornalieri**, per trasferte in **Italia**
- **77,47 euro giornalieri**, per trasferte all'**estero**

Tuttavia, nel caso in cui al lavoratore venga riconosciuto il **rimborso delle spese di vitto e/o alloggio**, oppure tali servizi gli vengano **forniti gratuitamente**, l'importo esente si riduce:

- ❖ **di 1/3** nel caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio
- ❖ **di 2/3** nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio

Le indennità erogate oltre tali limiti concorrono per intero alla formazione del reddito di lavoro dipendente, risultando imponibili sia dal punto di vista contributivo che fiscale.

È bene, infine, specificare che i **rimborsi delle spese di viaggio**, anche sotto forma di rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto del dipendente, **sono sempre esenti** da contributi e imposte, se riconosciuti per trasferte fuori dal territorio comunale.

Riepilogando:

INDENNITA' DI TRASFERTA ESENTE		INDENNITA' DI TRASFERTA + RIMBORSO VITTO <i>O</i> ALLOGGIO		INDENNITA' DI TRASFERTA + RIMBORSO VITTO <i>E</i> ALLOGGIO	
ITALIA	ESTERO	ITALIA	ESTERO	ITALIA	ESTERO
46,48 euro	77,47 euro	30,99 euro	51,65 euro	15,49 euro	25,82 euro